



STOP ALLA PENALIZZAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO

Subito il TFS/TFR e la detassazione della contrattazione
di secondo livello ai lavoratori pubblici

CONVEGNO HOTEL IL QUIRINALE - ROMA - 28 FEBBRAIO 2023



TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

La UIL FPL, UIL SCUOLA RUA E UIL PA chiedono di porre fine alla penalizzazione dei lavoratori pubblici in merito all'erogazione del TFS/TFR.

Reputiamo assolutamente inaccettabili i termini di pagamento del TFS/TFR.

Anche la modalità prevista per le anticipazioni è ingiusta perché costringe i lavoratori pubblici a pagare un tasso d'interesse.



OGGI TFS/TFR

Alla conclusione del rapporto di lavoro i dipendenti del settore pubblico hanno diritto a ricevere il pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto.

I lavoratori dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000 appartengono al regime di TFS.

I lavoratori assunti dal 1 gennaio del 2001 appartengono al regime di TFR.

ART. 1, COMMI 484 E 485, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

La Legge di Bilancio del 2013, regola i tempi e la modalità di erogazione del TFS/TFR.

Successivamente l'INPS con al circolare n. 79 del 5 giugno 2014 fornisce ulteriori delucidazioni in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

Dal 2013



TEMPI

- entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
 - dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata (65 anni);
 - dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi, pensione anticipata (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).
-




TEMPI (PENSIONI SPERIMENTALI)

Per le pensioni in forma sperimentale come: QUOTA 100, 102, 103, Opzione Donna, Ape Sociale, il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Quindi viene erogato, secondo i tempi di legge, al primo raggiungimento pensionistico regolato dalla legge Fornero.



MODALITÀ

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
 - b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;
 - c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro.
- L'erogazione deve avvenire entro 90 giorni dal raggiungimento dei tempi stabiliti da legge.
-



ANTICIPI

L'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 26, aveva introdotto l'anticipo del TFS/TFR tramite un finanziamento erogato dalle banche per un importo massimo di 45.000 euro.

Messaggio INPS n. 430 del 30 gennaio 2023, ha reso noto che dal 1° febbraio 2023 sarà attivo un nuovo servizio di anticipazione dell'intero importo maturato di TFS/TFR tramite l'ente stesso.

